



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Settore Procedure Concorsuali

OGGETTO: circolare sui criteri di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei legali della curatela, dei periti stimatori e dei coadiutori nelle procedure concorsuali.

Al Sig. Presidente del Tribunale

dott. Antonio Maiorana

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Siracusa

Ai professionisti nominati

I giudici addetti al settore delle procedure concorsuali, nell'opera costante di affinamento e perfezionamento delle buone prassi adottate dall'Ufficio, hanno deciso di formalizzare i criteri adottati per la nomina dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali.

Inoltre, in adempimento del dovere di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura che incombe sul giudice delegato a norma dell'art. 25 LF, intendono fissare le linee guida per la nomina dei legali, dei periti stimatori e degli altri coadiutori

tecnici (consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) da parte dei professionisti incaricati dall'Ufficio.

La divulgazione di criteri predeterminati di selezione, già di fatto adottati dalla sezione nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, gioverà alla trasparenza nell'assegnazione degli stessi nella generale cornice dell'efficienza del sistema giudiziario e del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione.

La raccolta dei *curricula*.

Per un'effettiva valutazione dell'adeguatezza del bagaglio di conoscenza e di esperienza rispetto allo svolgimento delle funzioni curatorie e commissariali, tutti i professionisti (anche in forma associata) aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 28 LF che intendano dare la propria disponibilità alla nomina dovranno depositare in forma cartacea presso la cancelleria della Sezione (dott. Renato Chinigò) una dichiarazione in cui sia espressa o rinnovata la disponibilità ad assumere l'incarico di curatore/commissario.

Alla stessa dovrà essere allegato il *curriculum* professionale che dovrà indicare: a) la data di iscrizione all'Albo professionale; b) la data di inizio dell'effettivo esercizio continuativo dell'attività professionale; c) i titoli universitari e post-universitari; d) i corsi di aggiornamento frequentati attinenti alla materia fallimentare; e) le attività svolte nella propria carriera professionale, f) l'eventuale possesso di un *curriculum* scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni; e) l'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

I professionisti che attualmente svolgono incarichi su nomina del Tribunale non sono esonerati dall'onere di manifestare nuovamente la propria disponibilità e di allegare il proprio *curriculum* professionale.

A partire dal 01.12.2018 il Tribunale attribuirà gli incarichi tra coloro che avranno compiuto il predetto adempimento, salvo che eccezionali ragioni impongano la nomina di professionista iscritto ad albo di altro circondario.

L'attribuzione degli incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale.

Nell'esercizio della piena discrezionalità che la legge fallimentare attribuisce al Tribunale ai fini della nomina dei curatori e dei commissari giudiziali (con il solo limite che i professionisti ritenuti idonei siano selezionati tra coloro che abbiano i requisiti soggettivi previsti dall'art. 28 L.F. e, a far tempo dal 25 giugno 2018, anche dall'art.35, comma 4 bis, D.lgs. n.159/2011, inserito con il D.Lgs. n.54/2018), il Tribunale di Siracusa applicherà l'ulteriore condizione limitativa dell'iscrizione da almeno tre anni all'Ordine degli Avvocati e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa.

Ai professionisti che abbiano dato la propria disponibilità, che abbiano i requisiti soggettivi suddetti e che abbiano superato il vaglio di adeguatezza in base al *curriculum* professionale sarà attribuito un appropriato coefficiente di merito. A tal fine – e anche per la progressiva eliminazione dei professionisti rivelatisi inadeguati – i giudici del settore svolgeranno periodicamente una verifica sia sull'importanza e redditività delle procedure affidate, sia sulla diligenza ed efficienza con cui le attività funzionali vengono svolte. Essendo tali valutazioni, com'è ovvio, del tutto riservate, non saranno soggette ad alcuna forma di comunicazione e divulgazione.

L'attribuzione del coefficiente di merito verrà effettuata prevalentemente, ma non esclusivamente, alla luce dei seguenti e concorrenti parametri: a) onorabilità, etica professionale, correttezza/ineccepibilità deontologica; b) diligenza e puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali e delle direttive dei giudici delegati; c) disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale; d) efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria; e) trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di legali, periti e altri coadiutori (evitando in particolare di nominare professionisti non adeguatamente competenti, soggetti con cui sono intrattenuti rapporti amicali o colleghi di studio); f)

preparazione culturale specifica e aggiornamento continuo in ambito concorsuale/fiscale/previdenziale.

Gli incarichi saranno distribuiti a rotazione in base al grado di complessità e importanza della procedura¹ e tenendo conto del coefficiente di merito attribuito; per rispondere a imprescindibili esigenze equitative, le procedure con prognosi di attivo pari a zero o quasi nullo saranno distribuite, sempre a rotazione, tra tutti i professionisti a prescindere dal predetto coefficiente.

Nel caso in cui a un curatore fallimentare venga revocato l'incarico ai sensi dell'art. 37 L.F. gli verrà rivolto l'invito a valutare l'opportunità di presentare le proprie dimissioni anche dagli altri incarichi di curatore o commissario giudiziale di cui sia eventualmente titolare, giacché la revoca determina, almeno nella maggior parte dei casi, il venir meno del rapporto fiduciario con il Tribunale. Qualora il professionista ritenesse di non doversi dimettere, verrà comunque attivato il procedimento di revoca anche per le altre procedure a lui affidate. Ciò non esclude che, in alcuni casi eccezionali, laddove la revoca sia dettata da ragioni non così gravi da incidere necessariamente anche sugli altri incarichi e da minare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, il Tribunale possa, a sua discrezione, consentire al professionista di portarli a compimento. Non si darà comunque più corso all'assegnazione di altri incarichi al professionista revocato.

I curatori e i commissari giudiziali dovranno comunicare riservatamente al Presidente della Sezione, entro 15 giorni da quando ne abbiano avuto conoscenza, l'avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali o

¹ La complessità e l'importanza della procedura, con riferimento ai fallimenti, è valutata dal Tribunale sulla scorta degli elementi acquisiti nel procedimento prefallimentare. La completezza delle informazioni riguardanti il debitore insolvente dipende da diversi fattori (circostanze dell'insolvenza fornite dalla parte istante, costituzione e difesa del debitore, acquisizione di informazioni dallo stesso debitore o presso l'amministrazione finanziaria o l'agente della riscossione, esistenza di bilanci depositato o comunque disponibili, ecc), i quali non sempre sono tutti concorrenti e verificabili. Inoltre, il vaglio del Tribunale sulla complessità e sull'importanza effettuato al momento dell'apertura della procedura non può compiutamente tenere in considerazione l'esperibilità delle azioni di massa (tra tutte, l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali), le quali contribuiscono certamente a rendere la procedura più complessa sotto il profilo della liquidazione dell'attivo e più remunerativa per il professionista in caso di fruttuosità dell'iniziativa.

Pertanto, l'attribuzione dell'incarico da parte del Tribunale si fonda su una valutazione allo stato degli atti del giudizio prefallimentare e non esclude che la procedura nel suo corso si riveli più complessa, importante e remunerativa (ovvero, viceversa, meno rilevante e remunerativa) rispetto alla previsione.

disciplinari e la pronuncia delle relative decisioni, nonché dei provvedimenti di cancellazione dall'Albo professionale con la relativa data di efficacia.

La nomina dei legali delle procedure.

Com'è noto, dopo la riforma del 2006 è il curatore che provvede direttamente alla nomina dei legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo affidato al giudice delegato e al comitato dei creditori. Il giudice delegato non ha dunque titolo per intervenire direttamente, ad esempio suggerendo questo o quell'avvocato, in quanto un autonomo potere-dovere di nomina gli è attribuito solo per i fallimenti ante-riforma. Se quindi i giudici delegati devono astenersi da qualunque tipo di indicazione finalizzata a individuare o suggerire un determinato professionista, permane tuttavia l'obbligo del giudice delegato (e del comitato dei creditori) di controllare che le nomine dei legali effettuate dai curatori rispondano a criteri di correttezza deontologica, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità, adeguata turnazione, inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici con il curatore.

I curatori dovranno pertanto astenersi dal nominare come legali altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano comunque collaborazioni continuative o rapporti stretti di amicizia, parentela, affinità o coniugio. Qualora poi lo stesso curatore sia avvocato, dovrà astenersi dal nominare come legali avvocati che lo abbiano a loro volta nominato nel triennio anteriore come legale nelle procedure ad essi affidate.

Il curatore dovrà sempre previamente comunicare al giudice delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato legale, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della scelta ai suddetti criteri; parimenti il legale, al momento della nomina, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il rispetto degli anzidetti limiti e dei limiti quantitativi di cui *infra*.

Nell'ottica di salvaguardare il principio dell'equa distribuzione degli incarichi, è opportuno fissarne il tetto massimo annuo di 5 per ciascun legale (per tutte le

procedure pendenti), derogabile solo in casi particolarissimi (come nel caso in cui ricorra la necessità di avvalersi di legali che abbiano particolari specializzazioni in cause assai complesse) da rappresentare adeguatamente al giudice delegato. A tal fine sarà messo a punto, con l'ausilio della cancelleria e del CISIA, un sistema di monitoraggio informatico a disposizione dei giudici delegati e del Presidente di Sezione. Ove si accerti il superamento del numero massimo annuo, il giudice delegato valuterà se dare seguito alla revoca dell'incarico al legale ai sensi dell'art.25, comma 1, n.6 LF.

Ciascun curatore non potrà nominare lo stesso legale per più di 2 volte nel corso di un stesso anno, salvo casi particolarissimi (come nel caso in cui ricorra la necessità di avvalersi dei medesimi legali per cause ripetitive o in cui non appaia opportuno parcellizzare e frammentare molteplici cause dello stesso tipo tra diversi legali), da rappresentare adeguatamente al giudice delegato; in caso di superamento di questo tetto, il giudice delegato valuterà se attivare il procedimento di revoca del curatore ai sensi dell'art. 37 L.F. Non rientrano nei predetti limiti – per ragioni pratiche – gli incarichi relativi al semplice recupero di crediti mediante procedimenti monitori, limitatamente alla fase non contenziosa, ma vi rientrano invece i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. I limiti infine non operano in caso di incarichi giudiziali che costituiscano semplice prosecuzione di un incarico giudiziale precedente, come quelli inerenti ai giudizi di impugnazione e alle azioni esecutive.

La nomina dei periti stimatori e dei coadiutori.

Anche i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici (consulente fiscale, consulente del lavoro, ecc.) nei fallimenti post-riforma sono nominati dal curatore. Il giudice delegato deve quindi astenersi dal dare qualunque tipo di suggerimento o indicazione in proposito, fermo restando, anche in questo caso, il potere-dovere di controllare che le nomine rispondano a criteri di correttezza deontologica, responsabilizzazione, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza, territorialità (in via

preferenziale i predetti dovranno essere scelti tra gli iscritti all'albo dei CTU del Tribunale di Siracusa), inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione o parentali o coniugali con il curatore.

Il curatore dovrà sempre previamente comunicare al giudice delegato le ragioni professionali che stanno alla base della scelta di un determinato perito o coadiutore, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della scelta ai suddetti criteri; parimenti, il perito e il coadiutore, al momento della nomina, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il rispetto degli anzidetti ultimi limiti (e cioè l'inesistenza di vincoli associativi o di accordi economici, di vincoli di subordinazione o parentali o coniugali con il curatore) e dei limiti quantitativi di cui *infra*.

Ciascun perito o coadiutore non potrà ricevere più di **5 incarichi all'anno**; ciascun curatore non potrà nominare lo stesso perito e/o coadiutore **per più di 2 volte all'anno**. Tali limiti potranno essere eccezionalmente derogati solo in casi particolari, da motivare e rappresentare adeguatamente al giudice delegato. I curatori dovranno indicare i nominativi dei periti di cui intendono avvalersi già nel programma di liquidazione.

Le disposizioni di questa circolare, per quanto concerne la nomina dei professionisti da parte del Tribunale, saranno applicate dai giudici del settore a partire dall'1 dicembre 2018; dalla stessa data i giudici attiveranno i controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei curatori e dei commissari giudiziali.

La circolare sarà pubblicata sul sito *internet* del Tribunale di Siracusa e mediante affissione all'albo della cancelleria fallimentare.

Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione del documento tra i professionisti iscritti.

Siracusa, 28 settembre 2018

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Antonio Ali

I GIUDICI DELEGATI
dott. Sebastiano Cassaniti

dott. Federico Maida